Ministero dell'Interno – chiarimenti sulla dimostrazione dell'attività svolta dall'autista nei 56 gg precedenti e sul montaggio dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione nei trasporti internazionali

FAI INFORMA 003/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

Lo scorso 27 Dicembre, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell'Interno ha emesso due circolari dove vengono affrontate alcune importanti novità in vigore dal prossimo 31 dicembre, relativamente:

1. all'obbligo del conducente di fornire, in occasione di un controllo su strada, le registrazioni tachigrafiche delle attività svolte nella giornata in corso e nei 56 gg precedenti al controllo;
2. all'obbligo per le imprese di autotrasporto che eseguono trasporti internazionali con veicoli muniti di tachigrafi analogici o digitali non intelligenti, di sostituirli con i nuovi tachigrafi intelligenti di seconda generazione.

Rispetto a queste due importanti tematiche, il Ministero ha fornito i seguenti chiarimenti.

Sul primo argomento, il Ministero ha emesso la circolare prot. 38980 del 27 dicembre 2024 (vedi allegato) che conferma tutte le informazioni che vi avevamo anticipato con la nostra nota informativa n. 237/2024 dello scorso 6 dicembre, relativamente alla capacità delle carte tachigrafiche di memorizzare l'attività svolta dall'autista nel più ampio intervallo temporale oggetto di controllo.

Di conseguenza:

- Solo le carte tachigrafiche rilasciate a partire dal 21 luglio 2023 (gen2v2, che recano impresso sul retro il codice "e3 1004") sono dotate di una capacità di memoria in grado di registrare correttamente tutte le attività svolte nei 56 gg precedenti a quello in corso.
- Le carte tachigrafiche rilasciate fino al 20 luglio 2023 (gen2v1, con impresso sul retro il codice e3 1003"), di norma hanno una memoria sufficiente per registrare le attività svolte nel nuovo periodo. Tuttavia – come evidenzia il Ministero – l'inserimento manuale da parte dell'autista di parametri aggiuntivi (ad esempio, l'utilizzo ripetuto delle funzioni "out of scope", "traghetto", cambio di nazione alla frontiera, ecc..) in alcuni casi potrebbero portare alla saturazione della memoria interna, con la sovrascrittura delle informazioni meno recenti.

Pertanto, fermo restando che non vi è alcun obbligo di sostituzione della carta in uso, il Ministero considera opportuno che l'autista proceda alla stampa dei periodi di attività mancanti nella carta (in modo tale da riuscire a coprire il più ampio periodo della giornata in corso e dei 56 gg precedenti, oggetto di verifica su strada).

La stampa – precisa il Ministero – deve essere fatta al termine dell'attività giornaliera, prima dell'inizio di un nuovo periodo di guida di 24 ore, utilizzando l'apposita funzione presente in tutti i modelli di tachigrafo digitale.

In alternativa – come abbiamo già evidenziato nelle nostre precedenti informative – l'autista può valutare l'opportunità di chiedere il rilascio di una nuova carta presso la Camera di Commercio del luogo di residenza, avvalendosi della modalità "rinnovo per modifica dati" dietro pagamento del diritto di segreteria vigente.

Sulla seconda tematica (relativa al retrofit dei veicoli sprovvisti del tachigrafo intelligente di seconda generazione, impiegati nei trasporti internazionali), la circolare prot. 38985 del 27 dicembre 2024 (vedi allegato) da attuazione, in Italia, alla decisione del Comitato del trasporto stradale della DG-MOVE del 18 dicembre u.s circa l'introduzione, da parte degli Stati membri, di un periodo di apprendimento didattico di due mesi per sensibilizzare gli operatori ad effettuare il predetto retrofit.

Di conseguenza, fino al 28 febbraio 2025, gli operatori di Polizia che, in occasione di un controllo su strada, riscontrassero la mancanza del nuovo tachigrafo intelligente su un mezzo che effettua un trasporto internazionale, dovranno limitarsi a comunicare tale omissione astenendosi, invece, dalla contestazione della relativa violazione per il mancato montaggio del nuovo apparecchio.

Infine, sempre la stessa circolare prot. 38985, ricorda che l'art. 31 della legge di riforma del codice della strada (legge 177/2024) ha introdotto una nuova esenzione dall'uso del tachigrafo, per i veicoli adibiti al trasporto di denaro o di valori; esenzione che, visto il riferimento all'art. 13 del regolamento (CE) 561/2006, si estende anche ai tempi di guida, interruzioni e riposo previsti dal medesimo regolamento.